



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

DETERMINAZIONE N. 0016760/DET/659 DEL 09/09/2008

Oggetto: Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna - Disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 ed al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 08/09/2008.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il DPR 19 maggio 1956 n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione della Regione e degli Assessorati;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 che dispone interruzioni e limitazioni dell'attività di pesca per tutte le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e un divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca e alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque territoriali prospicienti la Sardegna;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2132/DecA/69 del 08/09/2008 riguardante il pagamento di un'indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca e contenente modifiche e integrazioni al Decreto 68/2008.

VISTO l'articolo 10 del citato Decreto n. 68/2008 dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale che prevede che « [...] a favore dei componenti l'equipaggio regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, è riconosciuta a compensazione del mancato reddito un'indennità giornaliera nella misura prevista dall'art. 6 della L.R.3/2006 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività [...] a condizione che i componenti dell'equipaggio abbiano svolto, nel corso dell'anno, attività lavorativa per almeno 90 giorni in imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna »;

VISTO l'articolo 11 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 per cui « la corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati all'IPSM, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991 »;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

- VISTO** l'articolo 1 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 08/09/2008 che dispone che « alle imbarcazioni operanti con il sistema dello strascico e/o volante e soggette alle limitazioni dell'attività della pesca previste dall'articolo 5 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è riconosciuta un'indennità in base alla formula $[(a \times GT) + b] \times gg$ [...] ».
- PRESO ATTO** del contenuto dell'articolo 14 del sopra citato Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68/2008 con cui si dispone che « i tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale »;
- VISTA** la Legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col DPR del 2 ottobre 1968 n. 1639;
- VISTA** la Legge regionale 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA** Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

ARGEA Sardegna) e, in particolare il comma 2 dell'articolo 22 che individua ARGEA Sardegna quale ente "operativo" con compiti di ricezione, istruttoria, liquidazione e controllo delle domande in materia di aiuti e contributi di qualunque genere;

PRESO ATTO che con la Legge Regionale 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] », comma 20 dell'articolo 15 L. R. 2/2007);

VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2008);

VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011.

VISTO il Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 1575/5 del 10/03/2008, Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2008 e per gli anni 2008-2011 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - art. 9, comma 5);

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'articolo 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

CONSIDERATO che per la individuazione della misura dell'indennizzo a compensazione del mancato reddito dei membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni dell'attività di pesca l'art. 6 comma 4 della Legge regionale 3/2006 fa riferimento all'art. 1, commi 5 e 6 della Legge regionale 34/1998;

RITENUTO che il riferimento al Reg. (CE) n. 2792/1999 debba essere riferito al Reg. (CE) n. 1198/2006;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

- RITENUTO** di dover dare attuazione al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 nella parte in cui dispone che è compito del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale stabilire « i tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento »;
- VISTO** l'articolo 13 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 che stabilisce che « agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, stimati in € 6.500.000, si farà fronte con le risorse recate dal Cap SC06.1370, UPB S06.05.002 del Bilancio Regionale ».
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 153/2004 e il Decreto Legislativo n. 154/2004;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 226/2001;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991;
- VISTA** la Legge regionale 15 luglio 1986 n. 47, "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sarda";
- VISTA** la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, "Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

DETERMINA

- ART.1 *(Oggetto)* – 1. In attuazione del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 e del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 08/09/2008 la presente Determinazione disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande per richiedere la misura sociale di accompagnamento a compensazione del mancato reddito, il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 3/2006 e l'indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca.
- ART.2 *(Beneficiari)* – 1. Possono presentare la domanda di cui all'articolo 1:
- a) i membri d'equipaggio (personale imbarcato) delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna obbligate alla sospensione dell'attività di pesca che abbiano svolto, nel corso dell'anno, attività lavorativa per almeno 90 giorni in imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;
 - b) gli imprenditori ittici iscritti nel Registro delle imprese di pesca o i pescatori marittimi iscritti nel Registro dei pescatori marittimi che esercitano l'attività di pesca nel mare territoriale antistante la Sardegna con navi da pesca iscritte nei registri dei compartimenti marittimi della Sardegna.
- ART.3 *(Natura delle Misure)* – 1. A favore di ogni componente d'equipaggio (personale imbarcato) di cui all'articolo 2 lettera a) è pagata un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 della Legge regionale n. 34/1998 per tutto il periodo d'interruzione tecnica secondo il calendario previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008.
2. A favore degli imprenditori ittici e dei pescatori marittimi sono rimborsati gli oneri previdenziali ed assistenziali secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

3. Agli imprenditori ittici e ai pescatori marittimi soggetti alle limitazioni all'esercizio dell'attività di pesca ai sensi dell'articolo 5 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 è pagata un'indennità straordinaria e forfetaria secondo le modalità di calcolo stabilite dall'articolo 1 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 08/09/2008.

ART.4

(Presentazione della domanda) – 1. Chiunque intenda ottenere il pagamento dell'indennità o il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 3, deve presentare apposita domanda ad ARGEA Sardegna, viale Adua n. 1 – 07100 Sassari.

2. Le domande sono presentate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A. R. entro il termine di dieci giorni dall'inizio delle rispettive interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande presentate all'ufficio postale entro e non oltre il termine indicato dal comma 2.

4. Sono dichiarate inammissibili le domande presentate oltre il termine indicato nel comma 2.

5. Fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

7. Al fine di semplificare la procedura, i beneficiari di cui al comma 1 articolo 3 possono presentare la domanda tramite l'imprenditore ittico a favore del quale svolgono l'attività lavorativa. In tale caso l'imprenditore deve allegare alla domanda tendente ad ottenere il rimborso di cui all'articolo 3 comma 2 le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

domande dei singoli componenti l'equipaggio. Restano fermi i termini di presentazione di cui al comma 2.

8. Nelle busta è indicata alternativamente la seguente dicitura:

- a) interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 – domanda di rimborso oneri previdenziali ed assistenziali;
- b) interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 – domanda di indennità a compensazione del mancato reddito;
- c) interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 – domanda di rimborso oneri previdenziali ed assistenziali e di indennità a compensazione del mancato reddito;
- d) interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 – domanda di rimborso oneri previdenziali ed assistenziali, di indennità a compensazione del mancato reddito, di indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca.
- e) interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 – domanda di indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca

ART.5

(Contenuto della domanda) – 1. Nella domanda diretta ad ottenere l'indennità per il mancato reddito di cui all'articolo 3, comma 1 - sottoscritta e redatta in bollo secondo il Modello "A" allegato alla presente Determinazione - il richiedente deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici identificativi (nome, cognome, residenza, codice fiscale, etc);
- b) di svolgere attività lavorativa presso un imprenditore ittico soggetto alle interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 2008 di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008;
- c) gli elementi identificativi dell'imbarcazione (numero identificativo, compartimento marittimo di appartenenza, etc) di cui è membro d'equipaggio, con la specificazione dell'imprenditore ittico gestore dell'imbarcazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

- d) di aver svolto nel corso dell'anno 2008, attività lavorativa per almeno 90 giorni in imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;
- e) la data d'inizio del rapporto lavorativo con l'imprenditore ittico gestore dell'imbarcazione di cui è membro d'equipaggio;
- f) il numero di iscrizione nei ruoli previdenziali ed assistenziali;
- g) la tipologia del rapporto di lavoro con l'imprenditore ittico (lavoratore dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, socio lavoratore di cooperativa, etc) con l'indicazione del contratto di riferimento;
- h) di impegnarsi a non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita nel periodo per il quale si richiede l'indennità per il mancato reddito;
- i) di impegnarsi a comunicare ad ARGEA Sardegna entro sette giorni dalla conclusione della misura di interruzione tecnica dell'attività di pesca eventuali fatti (ad es. dimissioni volontarie, licenziamento, etc) che possano determinare la corresponsione di un minore indennizzo secondo il Modello "C" allegato.

2. Nella domanda diretta ad ottenere il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 3 comma 2 e/o l'indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca di cui all'articolo 3 comma 3 - sottoscritta e redatta in bollo secondo il Modello "B" allegato alla presente Determinazione - il richiedente deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici identificativi dell'impresa (denominazione, ragione sociale o ditta, sede, partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e al Registro delle imprese di pesca o dei Pescatori marittimi, etc);
- b) di essere un imprenditore ittico o un pescatore marittimo soggetto alle interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 2008 di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008;
- c) il numero e i dati identificativi (numero di iscrizione, compartimento marittimo di appartenenza, licenza di pesca, etc) delle imbarcazioni gestite e quali sono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

soggette alle misure di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008;

c) i componenti dell'equipaggio di ogni singola imbarcazione;

d) di impegnarsi a comunicare ad ARGEA Sardegna l'avvenuto adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei membri dell'equipaggio delle imbarcazioni - entro sette giorni dal pagamento degli stessi - con l'indicazione della somma pagata per ogni componente d'equipaggio e la prova del pagamento all'ente previdenziale ed assistenziale (IPSEMA, etc) secondo il Modello "D" allegato;

e) di non aver ottenuto altri benefici, contributi, aiuti pubblici negli ultimi tre anni o di avere ottenuto benefici, contributi, aiuti pubblici con l'esatta indicazione degli stessi (tipo, entità del contributo, etc);

f) le eventuali domande (Modello "A") dei membri d'equipaggio allegate alla domanda;

g) di avere consegnato i documenti di bordo presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro i termini previsti dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008;

h) di rispettare la normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei posti di lavoro;

i) il o i contratto/i collettivi nazionali di lavoro del settore applicato/i.

3. Le domande (Modello "A" e Modello "B") e le comunicazioni (Modello "C" e Modello "D") di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sono presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

ART.6

(Istruttoria) – 1. ARGEA Sardegna, ricevuta la domanda e valutata la tempestività della domanda, ne accerta preliminarmente la completa compilazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

2. In caso di compilazione incompleta ARGEA Sardegna invita formalmente il richiedente a regolarizzare la domanda entro un termine congruo.
3. Sono dichiarate inammissibili le domande prive di sottoscrizione e quelle non regolarizzate entro il termine di cui al comma 2.
4. ARGEA Sardegna procede a effettuare le verifiche ritenute opportune sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande in raccordo con l'Autorità marittima e verifica il rispetto dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal Decreto dell'Assessore n. 68/2008 durante il periodo di applicazione delle misure e l'assenza di violazioni della normativa comunitaria.
5. ARGEA Sardegna accerta il rispetto della disciplina prevista nel Reg. (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e, in particolare dei limiti agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca.
6. ARGEA Sardegna verifica l'assenza di procedure esecutive ai sensi degli artt. 474 e segg. del codice di procedura civile e di vincoli sulle somme da erogare.

ART.7

(Calcolo indennità e oneri) – 1. L'indennità per il mancato reddito e l'indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca è quantificata, per ogni beneficiario, da ARGEA Sardegna.

2. A tal fine ogni richiedente (personale imbarcato) che abbia presentato domanda di indennità per il mancato reddito deve comunicare, entro il termine di sette giorni dalla conclusione della rispettiva interruzione tecnica, mediante Modello "C", eventuali fatti che possano determinare una minore indennità.
3. In caso di mancata comunicazione viene corrisposto l'importo previsto per l'intero periodo di applicazione della misura di interruzione tecnica. ARGEA Sardegna svolge gli opportuni controlli e dispone la decadenza dall'intero beneficio in caso di mancata comunicazione o di comunicazione di dati non corrispondenti al vero.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

4. Nella formula “ $[(a \times GT) + b] \times gg$ ” di cui all'articolo 1 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 08/09/2008 per GT (Gross Tons) s'intende il tonnellaggio complessivo dell'imbarcazione espresso appunto in Gross Tons, per “gg” si intendono i giorni effettivi di pesca compresi nel periodo di applicazione delle limitazioni. In base al tonnellaggio complessivo espresso in GT, i parametri di riferimento si individuano in corrispondenza della specifica classe GT. Il numero di GT è moltiplicato per il corrispondente coefficiente *a*. Al risultato ottenuto si addiziona la quota fissa prevista nella colonna *b*. Il risultato di tale operazione è quindi moltiplicato per i giorni (gg) di applicazione della limitazione di pesca.

5. Gli oneri previdenziali ed assistenziali sono quantificati da ARGEA Sardegna sulla base della comunicazione dell'imprenditore o del pescatore marittimo secondo il Modello “D” nel rispetto, in particolare, della disciplina prevista dal Reg. (CE) 875/2007.

6. L'imprenditore ittico o il pescatore marittimo comunica ad ARGEA Sardegna l'avvenuto adempimento, entro sette giorni dal pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali all'ente interessato.

7. I termini di cui ai commi 2 e 5 sono perentori e la loro violazione comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

ART.8 *(Conclusione del procedimento)* – 1. ARGEA Sardegna conclude i procedimenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di sette giorni previsti per la presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 7.

2. Conclusa l'istruttoria ARGEA Sardegna dispone la concessione, totale o parziale, del beneficio o il rigetto della domanda.

ART.9 *(Pagamento)* – 1. Al pagamento ai beneficiari delle indennità per il mancato reddito, delle indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca e del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali provvede ARGEA Sardegna con le risorse assegnate con determinazione del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

ART.10 *(Controlli ex post)* – 1. Concluso il procedimento ARGEA Sardegna effettua accertamenti in merito al rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 e dalla presente Determinazione

2. In particolare ARGEA Sardegna, anche con ispezioni *in loco*, controlla:

- che le navi da pesca siano iscritte nei registri delle navi, siano abilitate alla navigazione e siano munite di licenza di pesca per l'esercizio della pesca professionale, abbiano base operativa nell'isola ed esercitino l'attività di pesca in misura prevalente nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna;
- che gli imprenditori ittici abbiano sede legale nel territorio della Regione Sardegna e siano iscritti nel Registro delle imprese di pesca;
- che i pescatori professionali esercitino la pesca nel territorio della Regione Sardegna e siano iscritti nel Registro dei pescatori;
- che siano stati regolarmente pagati gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al fermo attività lavorativa per almeno 90 giorni nei compartimenti Marittimi della Sardegna;
- che il contratto di arruolamento sia stato annotato nel ruolo di equipaggio o nella licenza;
- che sia rispettata la disciplina sul lavoro e sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Nello svolgimento dei controlli ARGEA Sardegna si raccorda con l'Autorità Marittima.

ART.11 *(Obblighi di restituzione)* – 1. Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, l'omissione delle comunicazioni ove previste, la comunicazione di dati non corrispondenti al vero, la mancata osservanza delle limitazioni all'esercizio della pesca e la violazione degli altri obblighi previsti dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 e dalla presente Determinazione comporta la decadenza dai benefici e la restituzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

dell'indennizzo e del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

2. In caso di restituzione delle somme indebitamente pagate sono dovuti gli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

- ART.12 *(Oneri finanziari)* – 1. Agli oneri finanziari previsti dal presente Decreto si fa fronte con le risorse stanziare nel cap. SC06.1370 “Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 6, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)”, UPB S06.05.002 del bilancio di previsione per il 2008 – allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2008 e per gli anni 2008-2011 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - art. 9, comma 5).
- ART.13 *(Informativa)* – 1. La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. È trasmessa, inoltre, ad ARGEA Sardegna.
- ART.14 *(Pubblicazione BURAS)* – 1. La presente Determinazione è resa disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
- ART.15 *(Pubblicazione quotidiani)* – 1. È disposta la pubblicazione di un avviso nei quotidiani locali.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dall'effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione.

Cagliari, lì

Il Direttore del Servizio

Roberto Doneddu